

## VERBALE D'UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE

### IL GIUDICE ISTRUTTORE

in persona del Giudice, dr. XXXX XXXXX, nella causa iscritta al n. xxx dell'anno 2020 R. G., all'udienza del 27/04/2022, trattata secondo le modalità previste dall'art. 83, c. 7 lett. h (c.d. trattazione scritta) del d.l. 20/18 con il solo scambio e deposito telematico di note senza partecipazione fisica all'udienza stessa dei difensori e delle parti, che ne sono stati esonerati espressamente;

dato atto che XXXXX XXXXX ha depositato note e repliche nei termini assegnati;

dato atto che MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ha depositato note e repliche nei termini assegnati;

rilevato che le parti hanno concluso come in atti;

si ritira in camera di consiglio.

All'esito della Camera di consiglio il giudice legge/deposita (in considerazione della modalità di tenuta dell'udienza) la sentenza a verbale qui allegata.

Il giudice



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI ENNA**

Il Giudice, dott.ssa XXXXX XXXXX, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

429 cpc

nella causa civile iscritta al n. XXX/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto:

“retribuzione”, promosso

**da**

**XXXXX XXXXXX**, c.f.: VLLSTN72B43Z112B, parte  
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico nonchè rappresentata e  
difesa dall’avv. GUARINO JENNIFER, , giusta procura in atti;

**parte attrice**

**contro**

**E**

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE** , c.f.: 80185250588, parte  
elettivamente domiciliata in VIA LIBERTA’ 174 93100  
CALTANISSETTA e rappresentata e difesa dall’avv. AVVOCATURA

DELLO STATO DI CALTANISSETTA ., , giusta procura in atti;

**parte convenuta**

E

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** , c.f.:  
80018500829, parte elettivamente domiciliata in e rappresentata e difesa  
dall'avv. ., , giusta procura in atti;

**parte convenuta**

---

All'udienza del 27/04/2022, essendo stata disposta la trattazione del presente procedimento, secondo le modalità previste dall'art. 83, c. 7 lett. h del d.l. 18/20, a seguito del deposito telematico di note, effettuato dalle parti, la causa veniva posta in decisione e veniva depositata la presente sentenza.

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Conclusioni come da verbali ed atti di causa.

Parte ricorrente, docente di ruolo che ha svolto attività di docenza a tempo determinato sino al 01.09.2018, data di immissione in ruolo, agisce in giudizio per chiedere la corresponsione di indennità sostitutiva delle ferie non godute, ovvero: "Accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i

giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni. Condannare il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015; 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 della somma totale di €. 895,16 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”.

Si è costituita parte resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Quanto alla domanda relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, proposta per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, la disciplina applicabile è costituita dall'art. 1 comma 54 L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza

pubblica, e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

E' quindi da ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).

Si contraddice l'amministrazione atteso che, da una parte riconosce che al docente spetti la differenza fra i giorni di sospensione previsti dal calendario regionale e le ferie effettivamente fruite, a prescindere dalle domande di ferie proposte, e poi pretende che la docente provi di aver proposto dette domande di ferie.

La domanda merita accoglimento non essendo in contestazione che per gli anni di cui al ricorso i giorni di sospensione siano stati in numero inferiore rispetto ai giorni di ferie spettanti.

In ordine al quantum, non vi sono di fatto contrasti tra le parti in merito alla determinazione dell'indennizzo dovuto alla parte ricorrente in relazione alle predette differenze, avendo la ricorrente rimodulato il conteggio alla stregua dell'eccezione sollevata dal Ministero: 850,16 euro.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

#### **P.Q.M.**

Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 872/2020 R.G.,

condanna parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 850,16 a titolo di indennizzo per ferie maturate e non fruita, oltre interessi legali;

condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.300,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Enna il 27/04/2022.

Il giudice